

**STATUTO SOCIALE
DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
"ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A."**

Art. 1 - Denominazione, [sede,] sezioni e durata dell'Associazione

L'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Pensionati della Banca Regionale Europea S.p.a.", siglabile, negli atti "Assopensionati BRE", costituita con scrittura privata il 10 (dieci) novembre 2010 ha sede nel comune di Cuneo, all'indirizzo risultante dalle comunicazioni presentate ai competenti uffici come previsto dalla legge di volta in volta vigente, ed è retta dalle norme del presente Statuto.

La successiva modificazione della sede nell'ambito del detto Comune è di competenza del Consiglio Direttivo.

Nell'ambito dell'Associazione si possono formare sezioni foranee. Tutte le sezioni formano comunque un unico sodalizio e a tutti gli effetti fanno parte integrante dell'Associazione. Nella loro denominazione deve essere indicata la dizione "Assopensionati BRE - sezione di"

L'Associazione ha durata illimitata.

La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.

Art. 2 - Scopo sociale

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) rinsaldare i vincoli di colleganza fra i dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. che, dopo aver contribuito alla sua affermazione, sono ora in pensione;
- b) favorire, rinsaldare e sviluppare vincoli di solidarietà fra gli Associati e tutelarne gli interessi materiali e morali;
- c) promuovere e coordinare iniziative volte a conseguire e migliorare le provvidenze a favore degli Associati. A tal fine gestire un rapporto con la Banca Regionale Europea S.p.A., con il Gruppo UBI Banca e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, anche per quanto riguarda l'informazione su qualunque provvedimento interessi l'Associazione stessa;
- d) collaborare, se interessata, sui problemi che potranno riguardare tutti o parte degli Associati;
- e) promuovere e sviluppare i vincoli di solidarietà fra gli Associati, nonché con i Pensionati di altre Banche anche per il tramite di Federazioni e/o Associazioni aventi analoghe finalità a cui eventualmente aderisce;
- f) collaborare attivamente con le Rappresentanze Sindacali Aziendali ed il Circolo del Personale della Banca Regionale Europea;
- g) prestare assistenza agli Associati relativamente a convenzioni e/o accordi stipulati dall'Associazione stessa;
- h) compiere quant'altro si appalesi utile o necessario a salvaguardia dei diritti e degli interessi degli Associati, compatibilmente con le finalità associative;
- i) stimolare e favorire rapporti di collaborazione con istituzioni e organismi aventi finalità di tutela comuni a quelle dell'Associazione;
- l) promuovere e coordinare iniziative utili anche a conseguire finalità culturali, ricreative e sociali.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

L'Associazione non ha scopo di lucro; è estranea ad ogni questione partitica, religiosa e razziale.

L'ordinamento associativo è ispirato al principio di democrazia ed a quello della partecipazione alle attività da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, espressamente per quanto concerne l'accesso alle cariche sociali elettive.

Art. 3 - Soci

L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati, di seguito anche "soci".

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, coloro che abbiano maturato il diritto ad un trattamento pensionistico o lascino l'attività beneficiando degli strumenti di accompagnamento all'esodo, ovvero siano percettori di assegno di sostegno al reddito sino al pensionamento, a condizione che al momento della cessazione del rapporto di lavoro siano alle dipendenze di uno dei sotto indicati soggetti:

- Banca Regionale Europea S.p.A., nonché Società facenti parte, di volta in volta, del Gruppo di appartenenza della predetta Banca;
- Ex Cassa di Risparmio di Cuneo e società da essa partecipate;
- Ex Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.A. e società da essa partecipate;
- Ex Banca del Monte di Lombardia S.p.A.
- Ex Cassa di Risparmio di Tortona S.p.A.
- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Hanno diritto ad essere Soci i famigliari beneficiari di pensione indiretta o di reversibilità.

La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione, da parte del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo con indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, espressa volontà di far parte dell'Associazione, piena ed incondizionata adesione al presente Statuto, ai regolamenti di volta in volta vigenti nonché alle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

In assenza di una comunicazione di accoglimento della domanda entro il termine di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento, si intende che essa è stata accolta.

Gli aspiranti soci hanno l'obbligo, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, di prendere visione dello statuto e di approvarlo per iscritto. L'ammissione di un nuovo socio ha comunque effetto dalla data del versamento della quota associativa.

Per gli associati si esclude espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti, compreso quello di voto, e gli stessi doveri, compreso il pagamento della quota associativa, nei confronti dell'Associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati.

Gli obblighi ed i diritti dei soci sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti, per qualsiasi titolo o motivo.

Parimenti, è prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.

Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare, con lealtà e disciplina, lo Statuto ed i Regolamenti sociali, a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine e si impegna in particolare:

- a partecipare alle attività e manifestazioni sociali;
- a contribuire alle necessità economiche sociali, nella misura e secondo le modalità determinate annualmente dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento di adesione ed al versamento annuale di cui in precedenza;

Agli aderenti all'Associazione viene riconosciuto l'esercizio di tutti i diritti loro spettanti, nel pieno rispetto del principio di democrazia interna e di uguaglianza dei diritti, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale nella misura prevista dal Consiglio Direttivo e con ogni altro pagamento dagli stessi dovuto all'Associazione. L'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione è riconosciuto solo agli associati maggiorenni: tale diritto viene automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Salvo quanto già espressamente altrove stabilito dal presente Statuto, ai soci maggiori di età viene riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione purché il socio sia in regola con il versamento della quota associativa annuale nella misura prevista dal Consiglio Direttivo e con ogni altro pagamento da egli dovuto all'Associazione.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite.

Il socio che non osservi lo Statuto ed i Regolamenti, non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, si rende comunque indesiderabile e per il suo comportamento potrà essere deferito al Collegio dei Provvisori.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per decesso, recesso, radiazione o decadenza;

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione, per iscritto, di dimissioni al Consiglio Direttivo. Il recesso è sempre accettato ed ha effetto solo dopo la sua accettazione, in ogni caso dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

L'associato è radiato quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa o di ogni somma comunque dovuta all'Associazione nei termini indicati dagli organi sociali competenti.

L'associato è dichiarato decaduto quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dei Regolamenti, nei casi di grave indegnità e di svolgimento di attività in contrasto con gli indirizzi dell'Associazione o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito agli artt. 16 e 17 del presente Statuto.

In ogni caso di cessazione, gli associati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'Associazione e non possono ottenere in restituzione i versamenti effettuati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 - Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.
- g) il Collegio dei Proviriviri;
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati.

Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 4, possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con gli obblighi associativi e che abbiano un'anzianità di iscrizione in qualità di Socio di almeno tre mesi.

L'Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o in casi di assenza o di impedimento dal Vice Presidente entro i primi 4 (quattro) mesi di ciascun anno sociale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, previo parere del Consiglio Direttivo. Essa inoltre deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte di 1/10 (un decimo), con eventuale arrotondamento all'eccesso, del totale dei soci; nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate, salvo diversa inderogabile disposizione di legge, mediante avviso da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a tutti gli associati nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, purché vi sia riscontro dell'avvenuta ricezione.

Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le cento unità, la convocazione potrà avvenire, a discrezione del Consiglio Direttivo, con lettera inviata senza raccomandazione, da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. In tal caso, la notizia dell'adunanza va comunque comunicata mediante affissione della lettera di convocazione nella bacheca presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza stessa e fino al giorno successivo all'Assemblea.

In mancanza della formalità suddette, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i componenti l'Assemblea.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- l'indicazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo, la destinazione dell'avanzo di amministrazione e le determinazioni qualora il risultato di amministrazione fosse negativo;
- l'approvazione del bilancio preventivo;
- l'elezione degli organi previsti dallo Statuto ogni 3 (tre) anni;
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri Organi del Sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

L'assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sull'approvazione e sulle modificazioni dei Regolamenti, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Socio più anziano d'età. Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei soci della redazione del verbale.

L'assemblea Ordinaria è validamente costituita quando, regolarmente convocata, in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci abilitati al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci abilitati al voto presenti o rappresentati.

L'assemblea Straordinaria è validamente costituita quando, regolarmente convocata, in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci abilitati al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci abilitati al voto presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci abilitati al voto intervenuti o rappresentati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci abilitati al voto presenti o rappresentati.

Per le modificazioni dello Statuto non imposte dalla normativa e per lo scioglimento della Associazione sono richieste le maggioranze dei voti previste dai successivi artt. 18 e 20.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio, che non rivesta cariche sociali, purché entrambi in regola con il pagamento di ogni somma comunque dovuta all'Associazione. Nessun socio può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei soci presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto, salvo l'acclamazione, per l'elezione delle cariche sociali di propria competenza: il voto verrà espresso indicando un numero di preferenze pari al numero dei membri eleggibili utilizzando schede predisposte da apposita commissione nominata dal Presidente. Per facilitare la votazione le schede potranno riportare i nominativi dei candidati. Risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti verrà eletto il socio più anziano di età.

L'elezione del Presidente avverrà con votazione distinta.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni socio può prenderne visione previa richiesta scritta.

Le deliberazioni assembleari, i bilanci ed i rendiconti dovranno essere comunicati ad ogni socio mediante affissione nella sede per 20 (venti) giorni dalla data dell'Assemblea.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- emanare, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto e dei Regolamenti, qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;
- redigere il bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione, da sottoporre, almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea, al Collegio dei Revisori dei Conti;
- stabilire l'importo delle quote associative e fissarne le modalità di pagamento;
- designare o indicare rappresentanti dell'Associazione in Enti ed organismi utili al perseguimento degli scopi associativi;
- decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci.

Il Consiglio Direttivo è nominato ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea Ordinaria ed è composto, previa determinazione da parte dell'Assemblea del numero dispari dei suoi membri, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) elementi. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Per la prima volta, la determinazione del numero dei componenti e la loro nomina vengono effettuati dai soci in sede di atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo nominato in sede di atto costitutivo dura fino alla data dell'assemblea ordinaria da tenersi entro il primo quadrimestre 2011.

Successivamente il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad alcuni Consiglieri, anche riuniti in Comitato Esecutivo, incarichi specifici, da svolgere eventualmente in collaborazione con il Presidente.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario dell'Assemblea coincidono con il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario del Consiglio Direttivo. L'organo amministrativo è convocato, salvo diversa disposizione di legge, mediante avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica. Nei casi di urgenza si può prescindere da tale adempimento formale, mediante convocazione con qualsiasi sistema di comunicazione, da spedire almeno un giorno intero prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, la riunione si reputa comunque valida se sono presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

Esso deve essere riunito di regola ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei Consiglieri, con arrotondamento all'unità superiore, ne faccia richiesta scritta contenente l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente, o di chi lo sostituisce.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio, salvo quanto verbalizzato. Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione ed ogni socio può prenderne visione previa richiesta scritta.

Art. 8 - Cariche sociali

Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti (Consiglieri, Revisori e Provisori) sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che non siano cittadini maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.
- c) coloro che non siano in regola con il versamento della quota associativa annuale e con ogni altro pagamento dagli stessi dovuto all'Associazione.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei Conti e del Collegio dei Provisori resta valida per tutta la durata degli stessi. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo della graduatoria dei non eletti. In caso di parità di voti subentra nel posto vacante il più anziano di età.

Qualora il Consiglio Direttivo sia stato eletto per acclamazione, lo stesso provvederà a reintegrare il numero dei Consiglieri con un socio che rimarrà in carica sino alla prima riunione dell'Assemblea che provvederà alla sostituzione.

Tuttavia, qualora si fossero resi vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si dovrà entro 30 (trenta) giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

E' eletto Presidente il socio che, previa accettazione della candidatura, risulta votato dall'Assemblea dei soci secondo le seguenti modalità:

- per acclamazione;
- ottiene nella prima o nella seconda votazione preferenze pari al 50% più uno dei voti dei soci presenti o rappresentati;

ottiene alla terza votazione il maggior numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria, sentito il dirigente interessato.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione o la mancata approvazione da parte dell'Assemblea della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo o del bilancio o rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo o del bilancio preventivo comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, che rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, per un massimo di 30 (trenta) giorni, fino alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alle Federazioni e/o Associazioni cui eventualmente si aderisca, se richiesto dalle relative normative.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa; salvo quanto già risultante incidentalmente in altri articoli dello Statuto, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai soci; vista, di regola, la corrispondenza; dichiara aperte le assemblee.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di urgenza.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo, ovvero, in sua assenza o temporaneo impedimento, dal Consigliere più anziano.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 (venti) giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tale consegne devono risultare da un apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo determina nella sua prima riunione il numero dei Vice Presidente da nominare al suo interno.

Quando vi siano più Vice Presidenti, il Consiglio Direttivo delibera a quale Vice Presidente sono assegnate le funzioni vicarie per la sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, riguardo alla rappresentanza. Durante l'esercizio delle funzioni vicarie, al Vice Presidente sono attribuiti tutti i poteri spettanti al Presidente.

Art. 11 - Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti tra i propri membri dal Consiglio. Per la prima volta sono nominati in sede di atto costitutivo.

Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; conserva tutti gli atti dell'Associazione; aggiorna lo schedario degli associati; ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

Il Tesoriere provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative; effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo; tiene la contabilità e predisporre i bilanci da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea previo esame del Consiglio Direttivo

Art. 12 - Patrimonio ed entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi simpatizzanti;
- c) dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di gare, manifestazioni e tornei;
- d) dai contributi e dalle sovvenzioni comunali, provinciali, regionali e statali o di altri Enti, o dalle Federazioni e/o Associazioni e dalle Fondazioni bancarie;
- e) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dagli impianti di proprietà dell'Associazione;
- b) dai trofei, targhe e riconoscimenti vari aggiudicati in gare, tornei e manifestazioni;
- c) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva;
- d) da tutti gli altri beni mobili, mobili registrati ed immobili;
- e) dalle donazioni, lasciti e successioni.

Art. 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 (tre) anni e decade alla data dell'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I membri sono rieleggibili.

I Revisori effettivi eleggono tra di loro il Presidente del Collegio, in occasione della loro prima riunione.

Il Collegio ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione, sulla corrispondenza del bilancio o rendiconto consuntivo con le risultanze delle scritture contabili, sull'osservanza della Legge e dello Statuto e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà il Revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti. In difetto, si procederà a nuove elezioni.

Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci, con voto consultivo..

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Ordinaria nomina tra i soci il Collegio dei Probiviri che dura in carica 3 (tre) anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri.

I Probiviri eleggono tra di loro il Presidente del Collegio, in occasione della loro prima riunione

Il Collegio è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse dai soci ed a comminare le sanzioni dall'1) al 3) di cui all'art. 16.

Il dispositivo della deliberazione sarà affisso nella sede sociale.

Le sanzioni sono eseguite dal Consiglio Direttivo appena divenuto definitivo il provvedimento.

Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri, la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'Assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto, a pena di nullità, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri.

Art. 16 - Norme disciplinari

E' passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, di scorrettezze disciplinari ovunque commesse, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di socio.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) il richiamo scritto, da pubblicare nella sede sociale o meno a seconda della gravità dell'infrazione;
- 2) la sospensione temporanea fino ad un massimo di 3 (tre) mesi da ogni attività sociale;
- 3) l'esclusione del socio dalla partecipazione a determinate iniziative o attività sociali;
- 4) la radiazione e la decadenza.

La sanzione di cui al punto 2) può anche prevedere l'inibizione a frequentare la sede sociale ed i relativi impianti dell'Associazione.

La recidiva specifica o generica è considerata una aggravante. La radiazione e la decadenza di qualunque socio è deliberata per gravi motivi con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio Direttivo, previo accertamento degli addebiti da parte del Collegio dei Probiviri.

Art. 17 - Procedimento disciplinare

Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti: l'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito all'incolpato a far pervenire al Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni sue deduzioni scritte o la richiesta di essere ascoltato di persona. Ogni decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata per iscritto all'incolpato ed al denunciante.

Il Collegio dei Probiviri, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o può procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell'incolpato.

Art. 18 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni del presente Statuto non imposte dalla normativa, dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci abilitati al voto.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

E' assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata su richiesta di almeno 4/5 (quattro quinti) dei membri del Consiglio Direttivo o di 2/3 (due terzi) del totale dei soci.

Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento è necessaria, in prima o in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In particolare:

- a) l'Assemblea deve nominare i liquidatori che operino gratuitamente, se soci;
- b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di legge, quelle contenute nel Codice Civile, nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e nei regolamenti dell'Associazione.